

# Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

## Riferimento Norma:

D.Lgs. 118/2011: art.3 comma 4 ; art. 11 comma 17 D.Lgs. 118/2011; art.74 D.Lgs. 118/2011 e art.163 D.Lgs. 267/2000;

## Che cos'è :

**Esercizio provvisorio:** Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.( art. 163 D.lgs. 267/2000). Per gli enti che entrano nel nuovo sistema della contabilità armonizzata dal 1.1.2015, questo principio si applica a decorrere dal bilancio 2016. Quando il Ministero differisce per legge il termine di approvazione del bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato per legge dal Decreto o dalla legge che differiscono i termini.

**Gestione provvisoria:** Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini fissati dalla legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria.

## Da ricordare:

In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria **nell'esercizio 2016** gli enti dovranno gestire gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi di bilancio. Nel 2016, in corso di esercizio provvisorio, non varranno più, quindi, gli stanziamenti definitivi del 2015 con la gestione in dodicesimi. Sarà importante, quindi avere le previsioni del secondo anno del triennale 2015-2017 corrette già in corso di gestione esercizio 2015. ( art. 11, comma 17 D.Lgs. 118/2011). Per **l'esercizio 2015** invece gli stanziamenti di bilancio nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio saranno ancora gli stanziamenti definitivi dell'esercizio 2014 da gestire in dodicesimi.

In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti che applicano i principi dell'armonizzazione per la prima volta dal 1.1.2015, applicano la relativa disciplina vigente nel 2014. Ciò varrà per tutti gli enti ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata ( art. 11, comma 16 D.Lgs. 118/2011).

## Cosa si può fare nell'esercizio provvisorio:

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 ( art. 163 D.lgs. 267/2000).

Il riaccertamento dei residui attivi e passivi può essere effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria ( art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011);

La Giunta può effettuare variazioni di bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Le variazioni che si possono effettuare in corso di esercizio provvisorio sono quelle che riguardano le variazioni del Fondo pluriennale vincolato, quelle per applicare al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, dopo che la Giunta ha approvato il prospetto del risultato presunto di amministrazione oppure nel caso in cui si debbano re-iscrivere economie di spesa derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate o quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni in corso di esercizio provvisorio sono consentite solo per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente (art.163, comma 7 D.lgs. 267/2000). L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente (art.187, comma 3, D.lgs. 267/2000).

### **Cosa si può fare nella gestione provvisoria:**

Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente ( art.163, comma 2 D.Lgs. 267/2000).

### **Obblighi verso il Tesoriere in esercizio provvisorio e gestione provvisoria e gestione mandati pagamento:**

All'avvio dell'esercizio provvisorio l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato come previsto dall'art.185, comma 2, lettera i-bis e i-quater del D.Lgs. 267/2000.

### **Come operare in Giove:**

Fino a quando non sarà data l'esecutività al Bilancio di previsione con l'immissione in scheda ente dei dati di approvazione del bilancio ( data e numero delibera di Consiglio), il programma opererà in automatico applicando i principi previsti per l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

Occorrerà andare ad indicare nei mandati i casi in cui si sta trattando una spesa esclusa dai limiti dei dodicesimi.